



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 565 del 30/05/2024

OGGETTO: RIGAMONTI SALUMIFICIO S.p.A. -

**CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO INDUSTRIALE E POTABILE DA N. 2 POZZI IN
TERRITORIO DEL COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA (SO)**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- il R.r. 24 marzo 2006 n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21/12/2023, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

PREMESSO CHE:

- in data 19/04/2021 la società Rigamonti Salumificio S.p.A., con sede in Montagna in Valtellina (SO) in via Stelvio n. 973 (C.F./P. IVA 00079510145), ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua da n. 2 pozzi, denominati Pozzo n. 1 e Pozzo n. 2, su terreno di sua proprietà identificato al mapp. 227 del foglio 6 in territorio del Comune di Mazzo di Valtellina (SO).
- la domanda si configura quale istanza di prosecuzione del prelievo originariamente assentito dalla Regione Lombardia:
 - dal pozzo 1, con d.g.r. n. 28608 del 20/10/1992 e relativo disciplinare rep. 9084 del 13/04/1992, quale concessione in sanatoria a derivare l/s 4,5 massimi istantanei di acqua ad uso potabile e industriale per il periodo 1/04/1992 - 31/12/1992, d.g.r. n. 11723 del 12/04/1996 e relativo disciplinare rep. 9456 del 15/12/1995 di conferma della validità della suddetta concessione in sanatoria a derivare l/s 4,50 massimi istantanei di acqua ad uso potabile e industriale per il periodo 01/01/1993 - 31/03/2021 (rif. Prat. 392 - Id. SO03058172021);
 - dal pozzo 2, con d.g.r. n. 24701 del 30/06/1992 e relativo disciplinare rep. 8892 del 23/05/1990, quale concessione in sanatoria a derivare l/s 28 massimi istantanei e l/s 4,00 medi annui di acqua ad uso potabile e industriale per il periodo 1/01/1976 - 31/12/1992, d.g.r. n. 11735 del 12/04/1996 e relativo disciplinare rep. 9456 del 15/12/1995 di conferma della validità della suddetta concessione in sanatoria a derivare l/s 28 massimi istantanei e l/s 4,00 medi annui di acqua ad uso potabile e industriale per il periodo 01/01/1993 - 31/12/2005 (rif. Prat. 343 - Id. SO015211989).

- la concessione al prelievo dai due pozzi sopraccitati è poi stata rinnovata dalla Provincia di Sondrio con l'unico provvedimento n. 008/07 del 18/09/2007 e relativo disciplinare rep. 4143 del 18/09/2007 (in tale occasione le due utenze sono state unificate nell'unica Prat. 392 – Id. SO03058172021). Detta concessione risulta scaduta il 31/03/2021.

VISTA la relazione sugli esiti dell'istruttoria, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 15/04/2024 e registrata al prot. n. 12085.

VISTO INOLTRE il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/05/2024 n. 5333 di repertorio (registrato a Sondrio il 15/05/2024 al n. 4160, serie 1T).

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi.

DETERMINA

- di dare atto che la sopraccitata relazione sugli esiti dell'istruttoria, predisposta dall'Ufficio istruttore in data 15/04/2024, ancorché non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione "*ob relationem*" del presente provvedimento;
- di assentire alla società Rigamonti Salumificio S.p.A., con sede in Montagna in Valtellina (SO) in via Stelvio n. 973 (C.F./P. IVA 00079510145), la concessione di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi situati in territorio del Comune di Mazzo di Valtellina. La quantità d'acqua complessivamente derivabile dalla falda sotterranea è pari a l/s 8,50 massimi istantanei, cui corrisponde un volume annuo di prelievo complessivo massimo di 268.000 mc, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Opera di presa	Quota (m s.l.m.)	Foglio	Mapp.	Portata massima istantanea derivabile (l/s)
Pozzo n. 1	558,94	6	227	4,00
Pozzo n. 2	562,00	6	227	4,50
Totale				8,50

L'acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso potabile ed industriale per l'alimentazione degli impianti di produzione di vapore, per lo scongelamento delle carni, per le lance di lavaggio dell'impianto di produzione, per il lavaggio delle vasche di lavorazione, delle baltresche di stagionatura e dei carrelli per il trasporto delle carni e per l'alimentazione dei servizi igienici del complesso produttivo (unità locale SO/1), sito a Mazzo di Valtellina in via Provinciale n. 14;

- di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 01/04/2021, primo giorno successivo alla scadenza della previgente concessione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 14/05/2024 n. 5333 di repertorio (registrato a Sondrio il 15/05/2024, al n. 4160 serie 1T), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che entro 3 mesi dal presente provvedimento di concessione, il concessionario dovrà adottare un piano dei controlli e delle manutenzioni periodiche, così come prescritto dall'art. 5 del disciplinare di concessione, dandone comunicazione alla Provincia;
- la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi, pertanto il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza del presente provvedimento e dall'esercizio della derivazione;

6. il concessionario rimane inoltre soggetto a tutti gli obblighi ed adempimenti derivanti dal Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;
7. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica al concessionario, ai sensi della normativa vigente;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento e del relativo disciplinare al Comune di Mazzo in Valtellina e all'ATS Montagna;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio del Comune di Mazzo di Valtellina (SO), per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
10. un avviso contenente gli estremi della presente concessione dovrà essere pubblicato sul BURL e nell'apposita sezione sul sito telematico della Provincia;
11. di provvedere al conseguente aggiornamento nell'applicativo regionale per le utenze idriche (SIPIUI) - Codice identificativo pratica/concessione: ID SO03058172021;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso sul BURL. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente